



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**XIV SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore depositata il 27 febbraio 2026 da Francesco Castellani, formulata a seguito di una precedente domanda di ammissione alla medesima procedura, dichiarata dapprima aperta e poi estinta con successivo decreto;

rilevato che la nuova domanda contiene la proposta formulata ai creditori e il piano finalizzato alla sua esecuzione;

rilevato che alla domanda risultano allegati i documenti di cui all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, il cui contenuto corrisponde alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 76;

rilevato che nella relazione l'OCC ha rappresentato il verificarsi di mutamenti delle circostanze poste all'attenzione del giudicante nella precedente procedura instaurata dal debitore e ritenuta, pertanto, ammissibile la riproposizione di una nuova domanda;

rilevato che, come emerge dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC, devono ritenersi sussistenti i presupposti e le condizioni di proponibilità previste dall'art. 74 CCII e, allo stato, la proposta e il piano, appaiono ritualmente formulati e idonei alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati, con conseguente ammissibilità della domanda;

rilevato che il debitore ha chiesto che venissero sospese o interrotte *“le eventuali esecuzioni promosse da Agenzia delle Entrate in forza dei ruoli esattoriali e/o da altri creditori dell'istante”* e che la sospensione delle azioni esecutive appare funzionale al buon esito della procedura nell'interesse di tutti i creditori;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Francesco Castellani;

assegna ai creditori termine fino al 26 aprile 2026 per far pervenire all'OCC, con le modalità indicate alla lett. c) del secondo comma dell'art. 78 CCII, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ordina la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti per la pubblicità relativa agli immobili appartenenti al debitore;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale;

manda all'OCC per la comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto e per riferire, una volta scaduto il termine di cui sopra, in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alla proposizione di eventuali contestazioni.

Roma, lì 26/03/2026

**Il Giudice**

*dott.ssa Anna Laura Magliulo*